

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Nuovo appello motivato: deve essere indicata la parte di sentenza che si intende impugnare.**

*E' ammissibile, sotto il profilo del novellato art. 342 c.p.c., l'atto di appello contenete l'indicazione della parte della sentenza che si intende impugnare, ed in particolare della motivazione.*

## **Corte di Appello di Potenza, sentenza del 3.12.2013**

*...omissis...*

Rilevato che xxxx ha impugnato la sentenza n. con la quale il Tribunale di Melfi ha rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 221/2006, emesso a favore di xxxx per l'importo di Euro 67.394,96; che, instauratosi il contraddittorio con l'appellato, il quale ha resistito al gravame e, rigettata l'istanza di inibitoria, questa Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa all'odierna udienza; che non è motivo di nullità l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, laddove viene xxxx anziché xxxx quale opposto, e che è sufficiente correggere in questa sede tale errore; che il gravame si sottrae in parte al vizio d'inammissibilità derivante dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello<sup>1</sup> contiene

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti:

-CASCELLA, [Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;

-NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

l'indicazione, nel primo motivo, della parte della sentenza che si intende impugnare, ed in particolare della motivazione (che sorregge il dispositivo di rigetto di opposizione) laddove il Tribunale afferma che l'opponente, in presenza di decreto ingiuntivo fondato su assegni dal medesimo emessi, e quindi di promesse di pagamento, non ha fornito la prova di aver estinto il debito;

che, infatti, l'appellante - il quale fin dall'atto di opposizione ha dedotto di aver ricevuto in mutuo la sola somma di L 96.000.000 e che il residuo credito azionato consta di interessi a saggio usurario - ha dedotto quale motivo di appello, teso ad incrinare il fondamento logico - giuridico della motivazione anzidetta, l'omessa valutazione delle risultanze dell'interrogatorio formale dell'opposto, il quale ha affermato: a) di aver ricevuto, al momento dell'erogazione del mutuo, due assegni, uno per L 120.000.000, l'altro per L 12.000.000 e di non ricordare se gli interessi furono inclusi nell'ammontare complessivo portato da detti titoli; b) che nel "giro di un paio di anni" il C. gli restituì la somma di L 12.000.000, senza poi saldare il residuo debito; considerato che, secondo l'appellante, l'appellato ha affermato di non ricordare quale fu l'importo mutuato;

che ulteriore motivo di appello è quello col quale ci si duole dell'omessa considerazione del parziale pagamento confessato dall'opposto;

rilevato che, anche in assenza della prova di ulteriori pagamenti, che pure l'opponente assume di aver effettuato, tali circostanze impongono la parziale riforma della sentenza impugnata, in quanto:

a fronte della espressa affermazione dell'opponente circa la reale consistenza

- 
- VIOLA, [\*Formula commentata del nuovo appello filtrato\*](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
  - CARTUSO, [\*Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello\*](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
  - [Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293](#) con [nota](#) di AVENTAGGIATO, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
  - [Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013](#), *Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è fumus boni iuris*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
  - [Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), *Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
  - [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), *Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
  - [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), *Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
  - [Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), *Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
  - [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), *Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
  - [Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), *Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
  - [Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), *Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
  - [Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), *Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;
  - [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), *Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;
  - [Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), *Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;
  - [Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), *Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

della somma concessa a titolo di mutuo (L 96.000.000), l'attore in senso sostanziale, mantenendo un comportamento ambiguo, e quindi senza prendere posizione chiara sui fatti dedotti a fondamento dell'opposizione, come richiesto, già prima della recente riformulazione dell'art. 115 c.p.c., dall'art. 167 c.p.c., ha dichiarato di non ricordare la consistenza del capitale concesso in mutuo; da ciò deriva, in applicazione del principio di "non contestazione" - sostanzialmente invocato dall'appellante - che deve ritenersi non bisognosa di prova la circostanza posta a base dell'opposizione, relativa alla reale consistenza del mutuo; che, conseguentemente, deve ritenersi fondato anche l'assunto circa la pattuizione di interessi usurari, derivante dalla dazione di titoli, contestuale alla consegna del danaro, per il ben superiore importo di L 132.000.000; rilevato che risulta anche pacifico, perché oggetto di confessione da parte dell'opposto, l'avvenuto pagamento della somma di L 12.000.000, da imputarsi, ex art. 1194 c.c. prima agli interessi, poi al capitale che, trattandosi di assegni emessi il 15/12/2001, deve ritenersi che siano decorsi da tale data gli interessi legali sull'importo di L 96.000.000, per due anni, e che, quindi, alla data del pagamento parziale il debito per interessi fosse pari ad Euro 2.985,61; considerato, quindi, che il debito alla data del 15/12/2003 era pari ad Euro 52.565,47 (49.579,86 + 2.985,61) e che col parziale pagamento di Euro 6.197,48, si è ridotto ad Euro 46.367,99, a titolo di capitale; che su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data del predetto pagamento parziale, in quanto il credito per gli interessi maturati anteriormente è stato integralmente estinto; rilevato che il motivo di appello riguardante l'omessa considerazione delle ingenti somme transitate sul conto dell'opposto (a dimostrazione degli ulteriori pagamenti eccepiti), è inammissibile, perché genericamente formulato, senza tenere in considerazione ( e neanche esporre, come attualmente richiesto dall'art. 342 c.p.c.) gli specifici argomenti spesi dal giudice di primo grado sulla irrilevanza di tale circostanza, in assenza di dimostrazione della provenienza degli accrediti bancari; che, quindi, l'opposizione va parzialmente accolta. Resta ferma la statuizione sulle spese del primo grado (che sono state compensate) non oggetto di impugnazione. Le spese del secondo grado vanno liquidate con la tariffa equivalente al credito accertato.

p.q.m.

La Corte di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da L.C. avverso la sentenza del Tribunale di Melfi n. 601/11, resa tra le parti in data 27/12/2011, ed in parziale riforma della stessa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna il xxxxx la somma di Euro 46.367,99, oltre interessi legali dal 15/12/2003 al soddisfo; condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Potenza, il 3 dicembre 2013. Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2013.

La Nuova Procedura Civile